

Sentenza N.6/2024

R.G. T.F. 05/2024

(Proc. P.F. 38/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno **18 del mese di marzo 2024**,
così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Gabriele Pezzano - Componente Relatore

ha deciso in ordine al deferimento nei confronti di:

- signor **Osaremen Godstime OZIGBO** (tess. LE010749 – Cod. Soc. RM555):

“per comportamenti antiregolamentari nei confronti di tesserata minorenni FIDAL presso lo Stadio Paolo Rosi il giorno 30.06.2023.

Violazione artt.1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6 Statuto Federale; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.

- **ASD Atletica Futura Roma** (Cod. Soc. RM555), in persona del legale rappresentante signor Mario Cotogno:

“a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL Per la condotta posta in essere dal tesserato Osaremen Godstime Ozigbo e più in generale per le violazioni sopradescritte.

Violazione artt.1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6 Statuto Federale; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla comunicazione trasmessa alla Procura Federale in data 4 luglio 2023 dalla Segreteria del Comitato Regionale FIDAL Lazio, contenente uno scambio di mail intercorso tra il Presidente del CR FIDAL Lazio, signor Fabio Martelli, e il signor Andrea Amato, Presidente delle ASD Vision Sport relativo ai fatti accaduti in data 30 giugno 2023 presso lo Stadio Paolo Rosi in Roma.

In particolare, venivano portati all'attenzione della Procura Federale possibili comportamenti antiregolamentari, posti in essere nell'ambito di un alterco avvenuto fra tesserati durante un



allenamento e originati da un calcio dato ad un conetto presente in pista, in quel momento utilizzato dall'atleta minorene ██████████

A seguito di tale gesto si è accesa una discussione fra i tesserati presenti, alimentata anche dall'intervento della madre della minore, presente sugli spalti.

In questo contesto, il signor OZIGBO – unitamente ad altri tesserati - si sarebbe reso protagonista di un comportamento inappropriato nei confronti della minore, descritto in segnalazione come averla *“offesa e derisa con gesti inqualificabili”*.

La Procura Federale ha avviato le indagini in data 4 settembre 2023.

In data 31 ottobre 2023 la Procura Federale ha richiesto alla Procura Generale dello Sport la concessione della prima proroga dei termini di indagine, che è stata accordata in pari data.

L'avviso di conclusione delle indagini con intento di deferimento è stato emesso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e notificato in data 22 dicembre 2023.

Il 22 dicembre 2023 il signor COTOGNO, in qualità di legale rappresentante della A.s.d. Atletica Futura Roma ha richiesto l'accesso agli atti, ottenendone l'invio in data 4 gennaio 2024.

A seguito delle attività difensive conseguenti la notifica dell'avviso di conclusione indagini, la Procura Federale ha ritenuto di disporre l'archiviazione in relazione a parte dei soggetti coinvolti, mentre uno dei partecipanti ha richiesto ed ottenuto un'applicazione consensuale di sanzioni *ex art. 60 R.G. FIDAL*.

In data 2 febbraio 2024 la Procura Federale ha esercitato, nei confronti dei soggetti parte del presente procedimento, l'azione disciplinare mediante atto di deferimento.

L'11 gennaio 2024 il Presidente della A.s.d. Atletica Futura Roma ha depositato memoria difensiva.

Il 12 gennaio 2024 lo stesso soggetto ha depositato memoria difensiva nell'interesse dell'atleta OZIGBO, con richiesta di archiviazione.

Il 6 febbraio 2024 il Presidente del Tribunale Federale ha emesso provvedimento di fissazione udienza per il giorno 14 marzo, alle ore 14.30, in presenza, presso la sede federale.

All'udienza sono comparsi i deferiti assistiti dal Difensore costituito e, per la Procura Federale, l'Avv. Matteo Annunziata, il quale si riportava integralmente all'atto di deferimento, richiedendo per l'incolpato OZIGBO la sanzione dell'ammonizione e per la società l'ammenda minima di euro 500,00 (cinquecento/00).

Il difensore degli incolpati, Avv. Filippo Bigetti, si è richiamato alle proprie memorie difensive ed ha aderito alle richieste sanzionatorie della Procura Federale.

Entrambe le parti, condividendo le richieste sanzionatorie, hanno rinunciato all'appello.

Al termine dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le richieste formulate congiuntamente dai soggetti deferiti e dalla Procura Federale possono essere accolte nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

Le condotte descritte nell'atto di deferimento e negli atti del fascicolo della Procura Federale appaiono provate sulla base delle risultanze istruttorie ed idonee ad integrare l'illecito disciplinare contestato.

In particolare, la condotta del signor OZIGBO appare provata dalle dichiarazioni della signora [REDACTED] e da quelle dell'atleta minorenni.

Ne deriva la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.

Affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'effetto del soggetto affiliato, appare necessario affrontare il tema della congruità delle proposte sanzionatorie formulate congiuntamente dagli incolpati e dalla Procura Federale.

Al fine di valutare la sanzione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia Fidal, si deve tenere conto della gravità della violazione regolamentare valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, lo *status* dell'agente, il possesso di qualità personali utili ad evitare il fatto disciplinarmente rilevante e, in ultimo, le motivazioni della condotta.

Nel caso di specie si ritiene il comportamento del deferito di gravità moderata, circostanza che consente, unitamente alla valutazione dei fatti contestati, di poter accogliere la richiesta congiunta di applicazione della sanzione dell'ammonizione, ritenendola congrua.

Considerazione analoga vale per il soggetto affiliato, essendo la sanzione proposta quella minima prevista dall'ordinamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, in accoglimento delle richieste congiunte formulate dalla Difesa dei deferiti e dalla Procura Federale, visti i fatti contestati e l'atto di deferimento

APPLICA

al signor **Osaremen Godstime OZIGBO** (tess. LE010749 – Cod. Soc. RM555) per la violazione artt.1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6 Statuto Federale; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI
la sanzione dell'ammonizione;



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

all'ASD Atletica Futura Roma (Cod. Soc. RM555), in persona del legale rappresentante signor Mario Cotogno, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per la violazione artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6 Statuto Federale; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI, la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Definiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Ai fini della pubblicazione sul sito web federale

ORDINA

l'anonimizzazione e/o l'oscuramento di tutti i dati da cui può risalirsi all'identità dei soggetti minori coinvolti.

Così deciso, il giorno 26 marzo 2024

FELTRIN
STEFANO
26.03.2024
15:49:46
UTC



Firmato digitalmente da:
FABIO IUDICA
PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica
Data: 26/03/2024 21:20:06

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

PEZZANO
GABRIELE
AVVOCATO
26/03/2024
15:19:23
GMT+0000

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gabriele Pezzano

